

Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

6411 R1

1° febbraio 2011

DFE / DT / DI

Concerne

della Commissione speciale energia sul messaggio 19 ottobre 2010 concernente il rilascio alla costituenda CEL Brione SA, Brione Verzasca, della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Verzasca in località Gannone, approvazione della variante al Piano regolatore di Brione Verzasca per la definizione della zona AP-EP Microcentrale elettrica Gannone e autorizzazione al dissodamento

I. PREMESSA

Il Messaggio n. 6411 esamina esaurientemente il percorso seguito dal 2004 dai promotori del progetto in esame e i passi intrapresi dalle varie autorità che si sono concretizzati nel citato messaggio. Di conseguenza, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia al messaggio governativo per tutto quanto attiene il progetto (con i suoi dati tecnici), l'esame dei fatti, l'illustrazione della posizione del governo, dei servizi settoriali coinvolti nella procedura e degli oppositori alla costruzione della microcentrale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover applicare alla fattispecie in esame la Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) del 10 ottobre 2005 unendo le procedure di approvazione di una variante al PR, l'autorizzazione al dissodamento e il rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque nel presente messaggio sottoposto, per decisione, al Gran Consiglio. Viste le motivazioni addotte dal Governo (v. in particolare pto VII pag. 24 e segg. Messaggio), condivisibili e rimaste incontestate, si ritiene giusto ed opportuno proseguire l'esame coordinato delle tre procedure. La decisione del GC ingloba le tre procedure menzionate nel titolo del messaggio e di conseguenza nel presente rapporto ci si determinerà anche sulle opposizioni formulate da Pro Natura (anche a nome e per conto di WWF Svizzera italiana, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca e Federazione svizzera di pesca). La decisione granconsigliare potrà essere impugnata entro un termine di 30 giorni dinanzi al Tribunale amministrativo e, in ultima istanza, al Tribunale federale v. art. 35 della Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002, LUA, per rimando dell'art. 14 Lcoord).

II. CRONOLOGIA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE SPECIALE ENERGIA

La Commissione speciale energia (CSE) ha ricevuto con il messaggio governativo la documentazione completa del progetto comprensiva dei pareri degli Uffici federali citati nel messaggio, segnatamente quello positivo redatto dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) e quello contrario al progetto dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). In seguito su richiesta della Commissione sono stati consegnati anche tutti gli altri documenti

menzionati nel messaggio, ossia le prese di posizione dei servizi cantonali, il ricorso contro la variante di PR e le osservazioni del Municipio e dei ricorrenti.

Il 7 dicembre 2010, la Commissione ha poi incontrato gli oppositori al progetto, signor Luca Vetterli (Pro Natura) e Urs Lüchinger (Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca, FTAP).

L'11 gennaio 2011 i commissari hanno sentito una rappresentanza del Governo, composta dai direttori dei dipartimenti Finanze e Economia (DFE), Territorio (DT) e Istituzioni (DI) accompagnati dai relativi collaboratori.

Il 18 gennaio 2011 la CSE si è recata a Brione Verzasca dove ha potuto visitare i luoghi interessati dal futuro impianto e assistere alla presentazione del progetto da parte dei promotori (rappresentati dal Municipio di Brione Verzasca, dalla Senco Holding SA accompagnati da Ecocontrol SA che li ha seguiti per gli aspetti ambientali).

Il 25 gennaio 2011 gli oppositori hanno inoltrato delle ulteriori osservazioni basate sulla documentazione fornita ad inizio gennaio 2011 dalla CSE. Di esse si dirà, nella misura in cui ritenute utili, in corso di motivazione.

Il 25 gennaio 2011 il CdS ha fornito delle risposte scritte ad alcune domande emerse all'occasione dell'audizione dell'11 gennaio 2011.

La Commissione si è impegnata a portare questo messaggio all'attenzione del Gran Consiglio entro il termine della corrente legislatura.

III. POSIZIONE DELLE AUTORITÀ FEDERALI SULLE MICROCENTRALI

Si rinvia al cap. II.1 del messaggio per l'esauritiva descrizione della politica federale in materia d'approvvigionamento energetico. La Commissione speciale energia si limita a ribadire, visto anche quanto seguirà, che il Consiglio federale ha più volte chiaramente stabilito che punta ad un *incremento della produzione di energia idroelettrica, in particolare da piccole centrali idroelettriche* situate in zone discoste (v. ad esempio [9° rapporto annuale di SvizzeraEnergia](#), il [Programma Piccole centrali idrauliche](#), [Piani d'azione per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili segnatamente pag. 79 e segg.](#)¹ e il pto 2 pag. 2 del preavviso dell'UFE del 24 giugno 2010). La messa in funzione di microcentrali per garantire una produzione decentralizzata è dunque incoraggiata nella misura in cui l'impatto con l'ambiente è sopportabile.

IV. LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO (LPN)

La parte della valle Verzasca a nord di Vogorno è iscritta nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (i cosiddetti siti [IFP](#)). Secondo l'UFAM *gli oggetti dell'IFP si distinguono dai parchi e dai biotopi. Tra le principali differenze vi sono la superficie, la quantità di oggetti e le basi legali. I 162 oggetti iscritti nell'IFP costituiscono una superficie pari a circa il 19 per cento del territorio nazionale, mentre gli oltre 6000 biotopi solo il 2 per cento.*

¹ Pag. 80 : Die Diskussion um die Energiezukunft der Schweiz wird die Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Wasserkraft als grösste im Inland verfügbare erneuerbare (und damit von Rohstoff-importen unabhängige) Energiequelle richten. Je stärker die Wasserkraft genutzt wird, umso weniger braucht es andere, mit Problemen und Unsicherheiten behaftete Energieträger. Die Rahmenbedingungen für die Wasserkraftnutzung sollen deshalb so optimiert werden, dass zusätzliche Potenziale erschlossen bzw. heute schon genutzte Potenziale besser ausgeschöpft und gleichzeitig die negativen Auswirkungen der Wasserkraft vermindert werden können.

L'iscrizione della Verzasca nell'inventario IFP pone il paesaggio nel campo d'applicazione dell'art. 6 della Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio ([LPN](#)). È utile rammentare che l'art. 6 LPN stabilisce:

Art. 6 - Importanza dell'inventario

¹L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.

²Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.

L'art. 5 LPN stabilisce:

Art. 5 - Inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale

¹Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici. Gli inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere:

- a. la descrizione esatta degli oggetti;
- b. la ragione della loro importanza nazionale;
- c. i pericoli possibili;
- d. i provvedimenti di protezione già presi;
- e. la protezione cui devesi provvedere;
- f. le proposte di miglioramento.

²Gli inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.

Appare dunque evidente che la protezione del paesaggio IFP non è totale, nella misura in cui degli interventi sono possibili in presenza di un interesse d'importanza nazionale. La descrizione del paesaggio IFP della valle Verzasca recita: *Vallata dall'aspetto selvaggio e primitivo, intagliata nelle formazioni di gneiss delle coltri penniniche lepontiche. Corsi d'acqua famosi per la perfetta limpidezza con riflessi verdastri. Grazie all'isolamento geografico la valle ha potuto conservare la caratteristica originaria e rappresenta un'armoniosa sintesi di paesaggio naturale e antropico. Costruzioni di pietra tipiche e ben conservate. Nella bassa valle terrazzi coltivati, residui dell'attività agropastorale con spostamenti pendolari stagionali caratteristici per alcune popolazioni montane ticinesi.*

Pro Natura e litisconsorti hanno attirato l'attenzione delle autorità cantonali sulla sentenza del Tribunale federale [1A.168/2005 del 1° giugno 2006](#). Detta pronuncia concerne una cava che avrebbe dovuto sorgere a Campiuns (SG). Le autorità sangallesi ne avevano consentito lo sfruttamento perché detta cava avrebbe permesso di soddisfare il 4% del fabbisogno nazionale di inerti pregiati. In casu, per quanto è qui di rilievo, il TF ha stabilito che l'approvvigionamento d'inerti pregiati è d'interesse nazionale, ma ha anche precisato che dall'interesse nazionale dell'approvvigionamento non si può concludere che ogni singolo progetto abbia un'importanza nazionale. Il TF ha concluso stabilendo che un mercato/approvvigionamento nazionale va coperto anzitutto facendo capo a luoghi che si trovano al di fuori di paesaggi protetti. Finché non sono esaurite le possibilità d'approvvigionamento facendo capo a zone esterne non si possono intaccare i paesaggi protetti.

Per quanto è qui di rilievo, gli oppositori alla microcentrale sostengono (v. pto VII pag. 24 e segg. messaggio) che i paesaggi IFP, giusta l'art. 6 cpv. 2 LPN, non potrebbero essere

oggetto di interventi antropici se non in presenza di un interesse d'importanza nazionale. Il progetto andrebbe respinto, rispettivamente non si sarebbe nemmeno dovuto entrare nel merito del medesimo, perché il principio dell'esclusione di uno sfruttamento idrico all'interno di paesaggi protetti sarebbe iscritto nell'Ordinanza sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche (OIFI) e perché una sentenza del Tribunale federale in merito ad una cava di inerti (sentenza citata [1A.168/2005 del 1° giugno 2006](#)) stabilirebbe chiaramente che l'impianto in discussione non potrebbe godere di un'importanza nazionale almeno equivalente a quella della tutela paesaggistica.

Dal canto suo, il Consiglio di Stato osserva che né le leggi superiori né la giurisprudenza indicata dagli oppositori permettono di fondare un'esclusione a priori della valutazione del progetto in esame. Per il resto, il governo rammenta che la procedura sfociata nel messaggio in esame è durata anni e che il progetto originario è stato modificato in modo importante per ridurne significativamente l'impatto sull'ambiente.

V. VALUTAZIONE DEI PARERI EMESSI DAGLI UFFICI SETTORIALI COINVOLTI NELLA PROCEDURA

Gli oppositori alla microcentrale sostengono che il - sintetico - parere contrario espresso dall'UFAM, a motivo che l'ubicazione della centrale *non risponde alle prescrizioni di protezione dell'oggetto IFP n. 1807: "Val Verzasca" e ai principi della conservazione integrale e della salvaguardia per quanto possibile secondo l'articolo 6 LPN*, il 9 giugno 2010 avrebbe un peso tale da costituire una sorta di veto nei confronti del progetto in esame.

Il Consiglio di Stato sostiene invece con dovizia di particolari (si rimanda all'esautiva motivazione di cui al messaggio, pag. 11 e segg.) che le posizioni espresse dai vari servizi settoriali che si sono chinati sulla costruzione della microcentrale (tra i quali si ricordano i contrari UFAM, Ufficio caccia e pesca, Ufficio natura e paesaggio e Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio) godono di pari dignità rispetto agli avvisi favorevoli e sono tutti elementi da ponderare per poi giungere ad una decisione finale espressione della sintesi di tutte le voci che si sono occupate della fattispecie. A titolo abbondanziale, si rileva che l'UFE si è espresso favorevolmente sul progetto dopo l'UFAM (contrario). Non appare fuori luogo ritenere che qualora sussistesse effettivamente un'esclusione di principio all'ubicazione di una microcentrale in un paesaggio IFP l'UFE avrebbe evitato di esprimersi compiutamente come ha invece fatto.

VI. PONDERAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE ENERGIA

La maggioranza della Commissione speciale energia è dell'opinione che l'art. 6 cpv. 2 LPN trovi applicazione nella fattispecie in esame, nel senso che il Gran Consiglio deve valutare se la microcentrale può sorgere all'interno di un paesaggio protetto IFP perché espressione del principio secondo cui la conservazione del paesaggio può essere attenuata in quanto ci si trova in presenza di un interesse di importanza nazionale, che in casu si rivela essere perlomeno equivalente a quello che chiede la tutela del paesaggio. La maggioranza della Commissione speciale energia è giunta a questa conclusione soppesando vari elementi.

In primo luogo è già stato rammentato che lo sfruttamento delle acque tramite centrali delocalizzate è un elemento centrale della politica energetica nazionale (v. sopra cap. III).

In secondo luogo, la sentenza del Tribunale federale [1A.168/2005 del 1° giugno 2006](#) relativa alla cava di inerti che avrebbe dovuto sorgere nel Canton San Gallo non soccorre gli oppositori tenuto conto del fatto che l'impatto ambientale di una cava (che avrebbe coperto addirittura il 4% del fabbisogno nazionale d'inerti) è manifestamente superiore a quello della microcentrale qui in esame dove, è bene ricordarlo, i promotori si sono impegnati ad interrare tutto il possibile e - come è stato riferito alla Commissione durante la presentazione del 18 gennaio 2011 - stanno ancora vagliando delle possibilità per ridurre ulteriormente l'ingombro delle parti palesi (sbarramento e casupola della microcentrale). Oltre a questo, si osserva a titolo meramente abbondanziale che l'interpretazione proposta dagli oppositori (la microcentrale non è un progetto d'interesse nazionale perché la sua produzione rappresenterebbe un'infima parte di quella svizzera), se accolta, rischierebbe di tramutarsi in un boomerang per i siti protetti in quanto non varrebbe più la pena proporre piccoli impianti quasi invisibili (sarebbero bocciati perché troppo piccoli), bensì enormi centrali capaci di produrre importanti quantità d'energia. Considerando dunque il limitato impatto del microimpianto in esame, il fatto che i paesaggi IFP costituiscono una superficie pari a circa il 19 per cento del territorio nazionale e che la produzione decentralizzata d'energia rinnovabile è d'interesse nazionale si può concludere che dalla giurisprudenza richiamata dagli oppositori non è possibile trarre un divieto alla costruzione della centrale in esame.

In terzo luogo, si osserva che l'art. 3 cpv. 2 OIFI stabilisce che *“non è necessario che il paesaggio sia già stato classificato in un inventario federale”*, si può dunque concludere che l'esercizio di centraline site in paesaggi protetti potrebbe comunque essere possibile (come peraltro stabilito anche dall'art. 6 LPN), di modo che una rinuncia alla costruzione delle medesime darebbe diritto ad ottenere un indennizzo delle perdite subite dal mancato sfruttamento di un corso d'acqua. Non può quindi essere tutelata la posizione degli oppositori secondo cui l'OIFI sancirebbe il principio del divieto di sfruttamento delle acque di paesaggi protetti.

In quarto luogo, si osserva che UFAM e UFE hanno inoltrato alla Commissione speciale energia un progetto di raccomandazioni emanate in comune dai due uffici che si occupano della coniugazione degli interessi, contrastanti, volti alla protezione delle acque e alla valorizzazione delle medesime tramite la produzione d'energia idroelettrica. Anche in questo documento, che essendo ancora provvisorio non può ovviamente rivestire un valore decisivo, si stabilisce chiaramente che un intervento con un impatto lieve/minimo può essere accettato (dopo ponderazione degli interessi contrastanti), mentre uno pesante no (in questo caso non si può nemmeno entrare nel merito di una ponderazione).

Da ultimo, la maggioranza della Commissione speciale energia non può che convenire con il Governo quando questi sostiene che i pareri espressi dai vari uffici settoriali sono da inserire in una ponderazione degli interessi e non devono essere, se negativi, considerati quali un veto suscettibile di porre fine - senza discussioni di sorta - ad una procedura. Essi devono anzi essere tutti ponderati, nel pieno rispetto delle norme vigenti, e servire a distillare un'analisi chiara e completa della fattispecie.

Ammesso, per i motivi di cui sopra, che il progetto possa/debba essere vagliato ponderando gli interessi contrastanti in gioco, la maggioranza della Commissione speciale energia sostiene che il messaggio debba essere tutelato anche perché i promotori e il CdS hanno potuto concordare dei deflussi minimi modulari, sensibilmente maggiorati rispetto ai minimi legali. Infatti, da un minimo legale di 370 l/s i promotori hanno accettato di applicare dei deflussi minimi oscillanti tra i 500 l/s e i 2'500 l/s (v. art. 8 dell'allegato decreto legislativo), si parla dunque di un aumento massimo di quasi 7 volte rispetto a quanto

richiesto dalla legge federale sulla protezione delle acque ([LPac](#)). Inoltre, dai dati forniti dallo studio d'ingegneria, emerge che la captazione avverrà in un fiume con una portata d'acqua ragguardevole, ed in un punto nel quale il fiume Verzasca è stretto, profondo e soprattutto in forte pendenza (circostanza che permette di limitare al minimo la lunghezza del tratto toccato dal progetto), di modo che l'impatto della captazione sulla quantità d'acqua trasportata sarà minimo (sono largamente rispettati i deflussi minimi per permettere la proliferazione di pesci giovani e adulti e si eviterà di eliminare delle pozze come potrebbe accadere se il fiume fosse "largo, poco profondo e pianeggiante"). Infine, si constata che la microcentrale non tangerà in modo significativo le caratteristiche della valle sottoposte al vincolo IFP: in particolare non si modificherà il colore dell'acqua e i manufatti che verranno realizzati si iscriveranno nel solco dell'*armoniosa sintesi di paesaggio naturale e antropico, costruzioni di pietra tipiche e ben conservate* di cui alla citata descrizione del paesaggio IFP.

Nella ponderazione degli interessi non sono stati considerati unicamente gli aspetti ambientali, comunque sufficienti - ad essi soli - per approvare il messaggio in esame, ma anche socioeconomici. È, infatti, cosa nota che la valle Verzasca vive delle importanti difficoltà a livello finanziario e di occupazione. Senza enfatizzare l'importanza di questo piccolo impianto, si osserva che esso permetterà di creare un ulteriore posto di lavoro in valle, che permetterà al costituendo comune di Verzasca di ottenere un reddito supplementare di circa 250'000 fr./anno che aiuterà non poco la comunità vallerana a far quadrare i conti e a disporre di un minimo di margine di manovra economico. E questo senza considerare l'indotto generato dalla costruzione dell'impianto.

VII. OPPOSIZIONI

Visto quanto precede, si propone al Gran Consiglio di respingere le opposizioni formulate da Pro Natura (anche a nome e per conto di WWF Svizzera italiana, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca e Federazione svizzera di pesca) contro l'approvazione della variante di PR e la domanda di dissodamento per i motivi menzionati nel presente rapporto e nel messaggio n. 6411 (segnatamente al pto 5 pag. 20 per quanto attiene il dissodamento) al quale si rinvia per gli aspetti tecnici e per l'illustrazione della condivisibile posizione assunta dal Governo.

VIII. CONCLUSIONE

Visto quanto precede, la Commissione speciale energia propone al Gran Consiglio di accogliere senza riserve il messaggio n. 6411 e il decreto legislativo allegato al presente rapporto. Parimenti, la CSE propone al Gran Consiglio di respingere le opposizioni presentate da Pro Natura e litisconsorti.

Per la maggioranza della Commissione speciale energia:

Fabio Badasci e Riccardo Calastri, relatori
De Rosa - Foletti - Garzoli - Mellini - Pantani -
Peduzzi - Regazzi - Solcà - Weber

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rilascio alla costituenda CEL Brione SA, Brione Verzasca, della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Verzasca in località Gannone, l'approvazione della variante del PR di Brione Verzasca per la definizione della zona AP-EP Microcentrale elettrica Gannone e l'autorizzazione al dissodamento

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 19 ottobre 2010 n. 6411 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 1° febbraio 2011 n. 6411 R1 della Commissione speciale energia;
- richiamate
 - la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF1);
 - la legge federale sulla pianificazione del territorio 22 giugno 1979 (LPT), la LE, il RLE, la LALPT, il RLALPT, la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo) Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), il Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), la LPAmb, ed ogni altra norma in concreto applicabile;
 - la Legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005;
 - la scheda V3 del Piano direttore cantonale,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹Alla costituenda CEL Brione SA, Brione Verzasca, è data la concessione di utilizzare le acque del fiume Verzasca derivate a quota 721 m.s.m. e restituite a quota 654 m.s.m.

²Il dimensionamento massimo della captazione delle acque è fissato in 2'700 l/s.

Articolo 2

¹La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

portata media utilizzabile	Q_m	=	1630	l/s
caduta lorda	H	=	67	m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H/1000$	=	1070	kW

²La potenza lorda media fa stato per il computo della tassa di concessione; resta comunque intatta la facoltà del Consiglio di Stato di rivedere gli elementi per il calcolo del canone d'acqua conformemente ai disposti di cui agli articoli da 21 a 23 della LUA.

Articolo 3

¹Il rilascio della concessione é vincolato al pagamento di una tassa unica di concessione di fr. 85'600.-, da versare entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

²Conformemente ai disposti della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (art. 49 cpv. 4), l'impianto di Brione Verzasca è soggetto al pagamento annuo del canone d'acqua di fr. 7'490.-. Sono riservate future modifiche legislative in merito.

Articolo 4

¹Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUFi e all'art. 7 della LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

²Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Articolo 5

¹La concessione ha una durata di 40 anni, che decorrono dalla messa in esercizio dell'impianto.

²La messa in esercizio della centrale di Brione Verzasca deve avvenire entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

³Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dalla LUA (art. 17) e dalla legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFi art. 63), con preavviso di 5 anni, alle seguenti condizioni:

- a) per le opere di presa, di adduzione e di scarico dell'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, la turbina con il fabbricato in cui si trova, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo di riscatto è pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo di 2.5%, a partire dalla prima messa in esercizio.
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia é corrisposta, come prezzo di riscatto, un'equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale. La tassa di concessione é retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

Articolo 6

¹Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione conformemente all'articolo 18 della LUA e pertanto il Cantone può:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, compresi gli edifici pagando un'equa indennità.

²Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Articolo 7

¹Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro 1 anno dalla messa in servizio dell'impianto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riscatto o di riversione.

²Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro 2 anni dal collaudo degli stessi.

³Le spese non giustificate entro detto termine non vengono considerate per il prezzo di riscatto.

Articolo 8

¹Il concessionario si impegna a rispettare senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio e ad assicurare in particolare un deflusso residuale minimo, dalla presa al punto di restituzione, di 500 l/s durante tutto l'anno.

Il deflusso minimo dovrà inoltre essere incrementato come segue:

1500 l/s dal 1° aprile al 30 aprile, e dal 1° luglio al 31 ottobre

2500 l/s dal 1° maggio al 30 giugno.

²L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo del deflusso minimo è a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a trasmettere periodicamente all'ufficio dell'energia del DFE i dati relativi alle portate affluenti alla presa, al volume di acqua turbinata e alla dotazione rilasciata.

Articolo 9

¹Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUF1.

²Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art. 66 e 69 LUF1.

Articolo 10

¹Quale misura di protezione dell'habitat acquatico e della fauna ittica il concessionario si impegna a garantire che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata.

²Il concessionario è responsabile della funzionalità della rampa di risalita dei pesci per l'intero periodo di concessione e s'impegna ad intervenire a sue spese per garantirne la percorribilità da parte della fauna ittica.

³In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica dovrà essere avvisato tempestivamente l'Ufficio della caccia e della pesca.

Articolo 11

È approvata la variante del PR del Comune di Brione Verzasca per la definizione della zona AP-EP Microcentrale elettrica Gannone con le modifiche d'ufficio di cui al cap. V pto 4.6 del messaggio del Consiglio di Stato allegato al presente Decreto legislativo. Le osservazioni sono evase ai sensi dei considerandi del messaggio.

Articolo 12

Per la realizzazione della microcentrale elettrica è autorizzato il dissodamento definitivo di una superficie boschiva di 310 mq alle condizioni elencate al cap. V pto 5 del messaggio del Consiglio di Stato allegato al presente Decreto legislativo e così come indicato nella planimetria timbrata e firmata Sezione forestale cantonale e recante la data 31 maggio 2010 annessa al messaggio. Le osservazioni sono evase ai sensi dei considerandi del messaggio.

Articolo 13

¹Il Dipartimento del territorio è incaricato di pubblicare gli atti di PR e di dissodamento per il periodo di 30 giorni.

²Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e della pubblicazione di cui al capoverso precedente, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

³Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Articolo 14

Contro il presente Decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Articolo 15

Il presente decreto viene intimato:

- alla CEL Brione SA, Brione Verzasca
- al Municipio di Brione Verzasca
- ai proprietari interessati dal dissodamento
- a Pro Natura Ticino in rappresentanza dei firmatari delle osservazioni rientrate